

## PREMESSA

Oltre trenta anni addietro, nella sala delle Riviste della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata, si tenne un importante incontro tra il Professore Sandro Schipani ed il Professore Jiang Ping. Da questo incontro prese forma il dialogo tra l'Italia e la Cina sul diritto romano, il diritto civile italiano e il diritto cinese. Come spesso accade, non si è sempre consapevoli dell'importanza storica di un avvenimento quando vi si partecipa (anche soltanto come spettatori), ma ci si rende conto di ciò soltanto col tempo. Questo evento ha rappresentato il *principium* di un dialogo che si è andato, col tempo, ampliando nei contenuti e nei protagonisti, ad esempio, soltanto per menzionarne alcuni, Oliviero Diliberto, Aldo Petrucci, Antonio Saccoccio e Giuseppe Terracina.

Questo libro, destinato agli studenti di *Introduzione al diritto cinese*, attivato oramai da cinque anni nel corso di *Giurisprudenza* dell'Università di Roma Tor Vergata ed ora anche nell'Università di Brescia, riunisce alcuni studi in materia che negli anni si sono accumulati fino a quelli dedicati al nuovo Codice civile della RPC del 2020\*.

---

\* I contributi raccolti nel volume riprendono, nell'ordine dei capitoli: I (S. PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano*, 110/2016); II (R. CARDILLI, 駱華軒 (Lijian/Liqian) *una città Romana in Cina. Il problema giuridico del rapporto tra impero e città*, in R. CARDILLI-L. FORMICHELLA-S. PORCELLI-Y. STOEVA (a cura di), *Chang'an e Roma. Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia*, Milano, 2019); III (R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della Rpc [2020]*, in *Mondo cinese*, 167/2020); IV (S. PORCELLI, *Il nuovo Codice civile della Repubblica popolare cinese*, in *Studium Iuris* 7-8/2020); V (S. PORCELLI, *La nuova "Parte generale del diritto civile della Repubblica popolare cinese". Struttura e contenuti*, in *Rivista di diritto civile*, 65/2019); VI (R. CARDILLI, *Tradizione civilistica e rapporti con la terra in Cina*, in S. SCHIPANI-G. TERRACINA (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione: la legge sui diritti reali*, Roma, 2009); VII.1 (R. CARDILLI, *Obbligazione e responsabilità. Diritto romano e diritto cinese*, relazione tenuta al Congresso di Roma La Sapienza ottobre 2017); VII.2 (S. PORCELLI, *Obbligazione e nuovo Codice civile della Repubblica popolare cinese*, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno internazionale su *Il nuovo Codice civile cinese: dai fondamenti romanistici al diritto vigente* [Roma, 11 ottobre 2019]); VIII (R. CARDILLI, *Precisazioni romanistiche*

Il riscontro offerto dai Corsi richiamati ci ha confortato nel proseguire col metodo storico-comparativo, superando la mera descrizione e lettura – per gli studenti, necessariamente, in traduzione italiana – dei testi normativi in vigore, che di solito non permette di accedere a quelle che sono le più profonde caratteristiche degli istituti e degli schemi giuridici ivi contemplati. Tutto ciò, al fine di poter comprendere, in modo più chiaro, i meccanismi fondamentali del diritto cinese contemporaneo. La decisione, quindi, di mettere a disposizione alcuni dei contributi realizzati dopo anni di lavoro ed esperienza diretta, anche di confronto con i giuristi cinesi, ha lo specifico obiettivo di offrire agli studenti italiani non soltanto quello che potremmo qualificare come un primo quadro normativo attualmente rinvenibile nel diritto positivo cinese e le strade attraverso le quali è venuto a delinearsi, ma soprattutto quello di individuare i percorsi concettuali complessi che hanno portato, anche nella cultura giuridica cinese, la «forma codice» ad orientare e stabilizzare i contenuti fondamentali del diritto privato cinese. Auspichiamo che ciò permetta al discente di avvicinarsi non soltanto ad alcune delle caratteristiche della *visio mundi* cinese rispetto all'ambito del giuridico, ma anche di misurarsi con quelli che possiamo considerare gli *elementa prima* di questo importante e complesso dialogo tra tradizione romanistica e diritto cinese.

Riccardo Cardilli, Stefano Porcelli

Roma-Brescia, novembre 2020

---

*su* 合同 e 诚实信用, in M. PAPA-G.M. PICCINELLI-D. SCOLART (a cura di), *Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, II, Napoli, 2011); IX (S. PORCELLI, *La reciprocità nel diritto cinese dei contratti dell'antichità*, in S. PORCELLI, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Torino, 2020); X (S. PORCELLI, *Hetong tra accordo e reciprocità nel nuovo Codice civile della Repubblica popolare cinese*, in S. PORCELLI, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Torino, 2020); XI (R. CARDILLI, *Considerazioni romanistiche sulla esistenza dei termini di 'eredé' e 'successione'*, in S. SCOLA, M. TESCARO, *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, I, Napoli, 2019); XII (S. PORCELLI, *Diritto delle successioni mortis causa in Cina durante l'elaborazione del nuovo Codice civile*, in E. ARROYO AMAYUELAS-C. BALDUS-E. DE CARVALHO GOMES-A.M. LE ROYER-Q. LU-J.M. RAINER [a cura di], *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, II, Napoli, 2019); XIII (R. CARDILLI, *L'Iniziativa 'Yi dai yi lu' cinese come strumento di pace e commercio tra le civitates*, in R. CARDILLI-L. FORMICHELLA-S. PORCELLI-Y. STOEVA (a cura di), *Chang'an e Roma. Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia*, Milano, 2019); XIV (S. PORCELLI, *Solidarietà eurasiatica: dal Rex Enea alla Yi dai yi lu (e oltre ...)*, in corso di pubblicazione in lingua russa, nella Federazione Russa, all'interno degli Atti del *III Seminario eurasiatico di Diritto romano* [Omsk, 11-13 settembre 2019]).

# STORIA DEL DIRITTO CINESE



# I

## DIRITTO CINESE E TRADIZIONE ROMANISTICA. TERMINOLOGIA E SISTEMA \*

### 1. *Il diritto cinese nell'antichità. Alcuni tratti*

Il diritto tradizionale cinese si è sviluppato nella tensione tra l'orientamento della scuola legista, che vedeva le norme giuridiche come elemento fondamentale dell'azione di governo e quello della scuola confuciana che propendeva, invece, per un governo della società basato prevalentemente su regole etiche, con il diritto chiamato a svolgere un ruolo suppletivo. Come è stato autorevolmente chiarito da Fei Anling<sup>1</sup>, sebbene il confucianesimo fosse divenuto l'ideologia ufficiale, anche l'approccio legista influenzò gli sviluppi successivi, in particolare nei periodi di maggiore instabilità.

In ogni caso, la scrittura del diritto è tra i tratti salienti del diritto cinese nell'antichità. Secondo la ricostruzione di Zhan Maohua, in base alle *Cronache di Zuo* del periodo delle primavere e degli autunni, nel 536 a.C.<sup>2</sup> Zi Chan, del regno di Zheng, fece iscrivere su di un vaso di rame delle norme in materia penale, dandone conoscibilità al pubblico e ponendo così dei limiti ai privilegi appartenenti alla nobiltà schiavista di irrogare arbitrariamente pene capitali<sup>3</sup>.

---

\* Pubblicato in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 110/2016, pp. 253 ss.

<sup>1</sup> V. ad es. FEI ANLING, *Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di una analisi relativa al diritto privato*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 23 (2007), p. 112.

<sup>2</sup> Si compie infatti riferimento a quanto riportato in *Zuo Zhuan – Zbao Gong liu nian*, ora in [http://so.gushiwen.org/guwen/bookv\\_2968.aspx?WebShieldDRSessionVerify=Jc6iPihqzD5Rjk5Qcdpu](http://so.gushiwen.org/guwen/bookv_2968.aspx?WebShieldDRSessionVerify=Jc6iPihqzD5Rjk5Qcdpu) (ultimo accesso agosto 2016).

<sup>3</sup> ZHAN, *Zhongguo Fazhi Shi*, Beijing, 2010, p. 72, v. anche, al riguardo, ZHANG JIN-FAN, *Zhongguo Fazhi Shi*, Beijing 1998, pp. 48-50.

Anche il *Fajing* (法经), del quale è ancora discussa la autenticità<sup>4</sup>, sembra aver fornito, ad avviso di parte della dottrina, l'ispirazione dei futuri codici delle dinastie feudali<sup>5</sup>.

Fondamentali, poi, i Codici della dinastia Tang e, in particolare, il *Yonghui Shuyi* (永徽疏议) (dalla dinastia Yuan, *Tanglü Shuyi* – 唐律疏议)<sup>6</sup> ed i *Tangliudian* (唐六典). Se i *Tangliudian* contengono soprattutto norme relative all'amministrazione<sup>7</sup>, il *Tanglü Shuyi* codifica diritto più antico. Quest'ultimo ha influenzato sia il diritto delle successive dinastie cinesi<sup>8</sup>, sia il diritto di altri paesi asiatici tra cui la Corea, il Vietnam e il Giappone<sup>9</sup>, ove, ad esempio, il diritto Tang è stato recepito nel secolo VIII con il sistema del *Ritsu Ryō* (律令)<sup>10</sup>.

Autorevole dottrina, nel presentare la struttura del codice *Tanglü Shuyi* articolato in 12 libri, ha evidenziato come nel primo libro sia presente uno sforzo sistematico, comparabile con una Parte generale di un codice penale moderno, così come i restanti 11 libri, con la Parte speciale<sup>11</sup>. Il *Tanglü Shuyi* è di solito indicato come il modello dei "codici" della dinastia Tang e come il più antico e completo "codice di diritto penale feudale" esistente in Cina<sup>12</sup>.

<sup>4</sup> Si veda ad es. quanto in HE QINHUA, *Zhongguo Faxue Shi*, I, Beijing, 2006, pp. 67-78 che, da parte sua, risolve la questione in senso positivo.

<sup>5</sup> ZHAN, *Zhongguo*, cit., p. 79, Zhang Jinfan ne riconosce influenza per gli oltre 2000 anni che hanno seguito la sua compilazione, cfr. ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 52.

<sup>6</sup> Circa il mutamento nella denominazione v. la breve introduzione, in *Tanglü Shuyi*, Beijing, 2013, 1; con riguardo alle tappe che hanno portato alla stesura completa dello stesso si veda ad es. ZHANG, *Zhongguo*, cit., pp. 143-144; ZHAN, *Zhongguo*, cit., pp. 180-182.

<sup>7</sup> Si veda quanto nella sostanza spiegato in ZHAN, *Zhongguo*, cit., p. 182.

<sup>8</sup> Lo stesso Shen Jiaben, suggeriva di approfondirne gli studi e riflettere sulle sue *rationes*; si veda al riguardo HE, *Zhongguo*, I, cit., p. 469; v. anche circa l'influenza sui codici delle dinastie successive ZHAN, *Zhongguo*, cit., pp. 185-186.

<sup>9</sup> ZHAN, *op. cit.*, p. 175 ed in modo più specifico circa l'influenza verso il futuro così come verso i menzionati altri paesi asiatici, pp. 185 e 186. Si vedano anche ZHANG, *Zhongguo*, cit., pp. 170-171 e le considerazioni al riguardo svolte in HE, *Zhongguo*, I, cit., pp. 470-472.

<sup>10</sup> Per quanto riguarda l'influenza sul diritto giapponese, anche a livello terminologico, si veda quanto in WANG JIAN, *Goutong Liangge Shijie de Falü Yiyi*, Beijing 2001, 230. Circa il sistema del *Ritsu Ryō* e le vicende che lo hanno interessato sino alle riforme Meiji, si veda la lucida analisi svolta in N. KAMIYA, *Aspetti e problemi della storia giuridica in Giappone: la ricezione del diritto cinese e del sistema romanista*, in *Index 20* (1992), pp. 365-374.

<sup>11</sup> ZHAN, *op. cit.*, p. 183; ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 144.

<sup>12</sup> In tal senso v. la breve introduzione, in *Tanglü Shuyi*, Beijing, 2013, p. 1; per

Il diritto feudale, profondamente influenzato, come già osservato, dal diritto Tang, ha tendenzialmente mantenuto questi tratti caratteristici fino ai primi anni del XX secolo: ancora nel *Da Qing Lüli*, il codice dell'ultima dinastia imperiale, su 389 articoli, soltanto 45 toccano questioni di diritto privato e comunque, anche in questi articoli si accennano aspetti penali della disciplina<sup>13</sup>.

Questi elementi possono offrire degli utili spunti da tenere in considerazione al fine di comprendere meglio quanto è accaduto sul finire dell'epoca Qing, quando la Cina entra in contatto con la tradizione giuridica del diritto romano.

## 2. Dalle prime 'registrazioni' dell'esistenza di Roma ('Da Qin') all'epoca dei Mercanti e dei Missionari

Il contatto tra cultura cinese e cultura romana si realizza grazie alla Via della Seta, che collegava per finalità commerciali gli estremi dell'Eurasia<sup>14</sup>.

In Cina, negli *Annali degli Han Posteriori (Houhan Shu)* troviamo attestazione di una 'Da Qin' (大秦 – Grande Qin), con cui si designava Roma. Vale la pena notare che il carattere 秦 (Qin) è lo stesso che designa la prima dinastia imperiale cinese<sup>15</sup>.

A Roma, per converso, il divieto emanato dall'Imperatore Tiberio, volto ad impedire che gli uomini indossassero abiti di seta<sup>16</sup>, dimostra come il commercio della seta dalla Cina andava già raggiungendo un'en-

una netta qualificazione quale codice penale v. anche, ad es., ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 143. Zhang Jinfan sottolinea che il codice Tang possa considerarsi rappresentativo del diritto feudale così come il *Code Napoléon* del diritto borghese, ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 170.

<sup>13</sup> V. ancora FEI, *Gli sviluppi*, cit., p. 112.

<sup>14</sup> Circa il diritto romano, "nel cui sistema lo *ius naturale* sta al livello più alto (D. 1,1; 5 e 8)" e quale "base per l'unità di tutta l'Eurasia" si veda, per tutti P. CATALANO, *Eurasia e diritto romano*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 33 (2012), in particolare, per le citazioni riportate, p. 12.

<sup>15</sup> Si veda ad esempio quanto in LIN YING, *Gongyuan 1 dao 5 shiji Zhongguo wenxian zhong guanyu Luoma diguo de chuanwen. Yi "Houhan shu Daqin chuan" wei zhongxin de kaocha*, in *Gudai wenming* 3 (2009), pp. 54 ss.

<sup>16</sup> TAC, *Annales*, 2, 33: *Proximo senatus die multa in luxum civitatis dicta a Q. Haterio consulari, Octavio Frontone praetura functo; decretumque ne vasa auro solida ministrandis cibis fierent, ne vestis serica viros foedaret. [...]*; sul punto vd. S. SCHIPANI, s. v. *Diritto Romano in Cina*, in *Treccani XXI secolo*, Roma, 2009, p. 527.

tità tale per cui avessero potuto iniziare ad emergere problemi relativi alla conservazione dei costumi tradizionali<sup>17</sup>.

Con riferimento, invece, ai secoli successivi, lo storico cinese del diritto Wang Jian pone in risalto, nel favorire la conoscenza reciproca tra Cina e Occidente, in primo luogo il contributo offerto da Marco Polo per aver permesso la conoscenza in Europa di alcuni aspetti del diritto cinese, in particolare quello penale, seppure, non addentrandosi in descrizioni precise e dettagliate<sup>18</sup>. Alle notizie di Marco Polo hanno poi fatto seguito, ancora secondo l'opinione di Wang Jian, gli scritti dei mercanti portoghesi<sup>19</sup> e le attività dei missionari gesuiti<sup>20</sup>. Questi ultimi, tra cui risaltano i nomi di Matteo Ricci, Alfonso Vagnoni e Giulio Aleni, non solo fecero sì che alcuni aspetti relativi al diritto cinese venissero ad essere resi noti in Europa<sup>21</sup>, ma iniziarono a trasmettere la conoscenza del diritto della tradizione romanistica in Cina e contribuirono alla creazione di alcuni nuovi termini nella lingua cinese, come ad esempio *leyisi* (勒义斯) per rendere il latino *leges* nello *Xixuefan* (西學凡) di Giulio Aleni<sup>22</sup>.

Il governo Qing, anche grazie al prezioso contributo non soltanto linguistico dei gesuiti in campo giuridico, giunse a stipulare dei trattati

<sup>17</sup> Le testimonianze di contatti più o meno diretti sono molteplici, basti ancora pensare alle riflessioni critiche che Seneca svolge con riferimento alla seta (SEN., *De Beneficiis*, 7, 9, 5; su cui ancora SCHIPANI, *s. v. Diritto*, cit., p. 527) ovvero alla possibilità che dei legionari di Crasso, fatti prigionieri dai Parti dopo la disfatta di Carre del 53 a.C. siano stati poi, a seguito di una serie di avvenimenti, impiegati dagli Han per le guerre nei territori occidentali contro gli Unni e che come ricompensa per il valoroso lavoro svolto sia stato a questi concesso di fondare una città, Lijian/Liqian (骊靛), che dovrebbe essere sorta nel luogo in cui attualmente si trova il distretto Yongchang della città di Jinchang nella provincia del Gansu. Sulla questione di Lijian/Liqian per lo stato della ricerca in ambito storico e giuridico svolta congiuntamente da studiosi europei ed asiatici, si veda P. CATALANO-S. PORCELLI, «*Chang'an e Roma: l'incontro delle due culture*». *Liqian - Xi'an 2013. Risultati operativi 2013*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 36 (2015), pp. 151 ss. Si vedano, inoltre, circa la seta e la Mummia di Grottarossa anche gli spunti offerti in P. BORBA CASELLA, *BRICS – Prospettiva post-moderna di cooperazione internazionale*, in R. CARDILLI-S. PORCELLI (a cura di), *Aspetti giuridici del BRICS – Legal Aspects of BRICS* (Roma, 6-8 maggio 2013), Padova, 2015, p. 15.

<sup>18</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 13-14.

<sup>19</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 14-16.

<sup>20</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 16 ss.

<sup>21</sup> Si veda WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 13 ss.

<sup>22</sup> Cfr. WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 21-30, in particolare per il riferimento all'impiego di 勒义斯, si veda p. 27.



internazionali con la Russia, il primo dei quali, l'*aeternum foedum* di Nerčinsk del 1689, fu redatto in lingua latina, russa e manciù<sup>23</sup>. Pur se non è questa la sede per approfondire i contenuti del trattato, vanno evidenziate sia l'importanza del latino come ponte linguistico tra l'ambascieria russa, guidata da Nikolaj Gavrilovič Spafarija, e l'imperatore cinese<sup>24</sup>, sia la sicura partecipazione nella delegazione cinese dei gesuiti Gerbillon e Pereira<sup>25</sup>. Eccezionalmente, poi, rispetto alla tradizionale visione cinese, le negoziazioni, così come il Trattato, vedevano la Cina e la Russia come parti eguali<sup>26</sup>.

In ogni caso, come chiarito da Masini, alcuni lavori dei missionari gesuiti redatti in lingua cinese vennero conservati nella biblioteca imperiale e questi hanno rappresentato per secoli la principale fonte di conoscenza sull'Occidente<sup>27</sup>, sebbene, come osserva Svarverud, questi libri non fossero generalmente accessibili a tutti<sup>28</sup>.

Traduzioni di testi giuridici da e verso la lingua cinese è riscontrabile anche a partire dagli ultimi anni del XVIII secolo ed in particolare dagli inizi del XIX secolo<sup>29</sup>, tempo a cui risale la traduzione del *Daqing lüli* in inglese svolta da George Thomas Staunton<sup>30</sup>. Tuttavia, sino alla seconda metà del XIX secolo, il russo era l'unica lingua ufficialmente insegnata in Cina presso una scuola istituita a Pechino nel 1757<sup>31</sup>.

Se i missionari gesuiti venivano trattati come dei colti funzionari, i mercanti portoghesi, olandesi ed inglesi erano considerati come barbari, *yi* (夷), in quanto guidati soltanto dal profitto e vennero, quindi, immediatamente relegati a Macao e Canton<sup>32</sup>. Già nel corso del XVIII secolo,

<sup>23</sup> Si veda al riguardo T. ALEXEEVA, *Aspetti giuridici del BRICS: un punto di vista russo*, in CARDILLI-PORCELLI (a cura di), *Aspetti*, cit., p. 32.

<sup>24</sup> ALEXEEVA, *Aspetti*, cit., p. 32.

<sup>25</sup> SVARVERUD, *International Law as World Order in Late Imperial China. Translation, Reception and Discourse, 1847-1911*, Leiden, 2007, p. 39.

<sup>26</sup> SVARVERUD, *International Law*, cit., p. 39.

<sup>27</sup> Cfr. F. MASINI, *The Formation of the Modern Chinese Lexicon and its Evolution Toward a National Language: the Period from 1840 to 1898*, in *Journal of Chinese Linguistics Monograph Series*, n. VI, Berkeley, 1993, p. 5.

<sup>28</sup> SVARVERUD, *International Law*, cit., p. 71.

<sup>29</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 31 ss.

<sup>30</sup> Ci si riferisce a G.T. STAUNTON (trad.), *Ta Tsing Leu Lee; being the Fundamental Laws, and a selection from the Supplementary Statutes, of the Penal Code of China*, London 1810; sul lavoro si veda anche WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 31-42.

<sup>31</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 5, nt. 5.

<sup>32</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 9.

infatti, la Cina assunse un atteggiamento diffidente rispetto ai mercanti europei<sup>33</sup> e, nel disinteresse della classe colta cinese, la diffusione di conoscenze circa le lingue e le culture non cinesi venne lasciata all'iniziativa degli stranieri<sup>34</sup>.

Degli stranieri presenti in Cina al tempo, prevalentemente funzionari governativi, militari, commercianti e missionari, furono per lo più questi ultimi a farsi carico del lavoro di diffusione delle culture europee<sup>35</sup>. Secondo Wang Jian, i missionari protestanti svolsero attività di traduzione e di edizione di opere non cinesi al fine di servire gli interessi politici ed economici dei governi stranieri<sup>36</sup>. La loro attività restava, in ogni caso, proibita dalle autorità cinesi<sup>37</sup>: i lavori erano stampati in luoghi lontani (ad esempio Singapore) e poi venduti in Cina<sup>38</sup>. In base a tale ricostruzione, il sapere in materia di scienze politiche e giurisprudenza venne in un primo momento veicolato, in prevalenza, attraverso la storia della geografia occidentale per mano, appunto, dei missionari protestanti e, poiché questi erano prevalentemente di origine anglo-americana, la scienza politica e giuridica che venne diffusa in Cina durante questo periodo fu, in larga parte, quella anglo-americana<sup>39</sup>.

Queste opere di traduzione o di registrazione di corrispondenze linguistiche – come il *Dizionario* di Morrison<sup>40</sup> – della prima metà del XIX secolo furono portatrici in Cina di informazioni circa l'organizzazione politica e il diritto di altri paesi. Dal punto di vista linguistico, la resa in termini cinesi di parole straniere sembra caratterizzata da una certa im-

<sup>33</sup> Spiega Masini che già dal 1723 la corte Qing cercò di prevenire contatti diretti tra cinesi ed 'occidentali': le transazioni commerciali potevano essere svolte soltanto da una speciale corporazione di mercanti ed erano condotte tramite l'impiego di una sorta di lingua franca nota come *pidgin*; si veda MASINI, *The Formation*, cit., p. 9 e ntt. 19-20.

<sup>34</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 42 ss., in particolare p. 44.

<sup>35</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 44.

<sup>36</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 45-47; sul lavoro di Robert Morrison, per la realizzazione del Dizionario della lingua cinese grazie ai finanziamenti dalla *East India Company*, p. 51.

<sup>37</sup> Morrison si dice abbia avuto il proprio primo insegnante decapitato, cfr. MASINI, *The Formation*, cit., p. 11, in particolare nt. 25.

<sup>38</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 59.

<sup>39</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 49.

<sup>40</sup> Un elenco di quanto pubblicato dai missionari protestanti a partire dagli anni '20 del XIX secolo è reperibile in WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 56-59; una descrizione del modo di procedere di Morrison nel misurarsi con la traduzione di termini inglesi è riportata, ancora, in WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 53-56.

precisione, ma restano alcune rudimentali nozioni riguardanti le culture europee e americane trasmesse ai cinesi che, all'epoca, vivevano ancora in un regime feudale<sup>41</sup>.

### 3. Modernizzazioni del 'Qingmo'. Avvio della traduzione di materiali (anche giuridici) stranieri

#### A. Il contesto storico-politico

Le attività cui si è da ultimo accennato, in collegamento anche con i mutamenti nei rapporti internazionali e con le relative ricadute sul piano socio-economico in Cina, sono poi venute a subire un'ulteriore accelerazione a seguito delle Guerre dell'Oppio, determinandosi mutamenti radicali, tanto che, anche dagli storici del diritto cinese, la trattazione sul periodo delle riforme giuridiche del *Qingmo* (清末), la tarda età Qing, viene fatta spesso iniziare appunto dal 1840<sup>42</sup>.

Sulla falsariga di una scansione storica già proposta dalla storiografia giuridica cinese, questo periodo può dividersi in tre fasi<sup>43</sup>: una prima fase che va dalla fine degli anni '30 sino alla fine degli anni '60; una seconda, dagli inizi degli anni '60 alla metà degli anni '90; una terza, che prende avvio dal trattato di Maguan/Shimonoseki con il Giappone (rispettivamente, in cinese tradizionale, 馬關條約, o in cinese semplificato 马关条约 e in giapponese 下関条約) e si conclude con la caduta della Dinastia Qing nel 1911<sup>44</sup>. Questa periodizzazione permette, peraltro, di evidenziare i diversi atteggiamenti e il livello di interesse rispetto al diritto straniero nella scelta delle opere da tradurre e nella qualità delle traduzioni svolte, avendo un significativo impatto sul tema dei neologismi in materia giuridica.

Come noto, nel corso dei millenni la Cina ha esercitato un grande influenza nel contesto asiatico<sup>45</sup>, tuttavia, dal periodo delle guerre dell'op-

<sup>41</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 81.

<sup>42</sup> V. ad es. ZHAN, *Zhongguo*, cit., pp. 331 ss.; ZHANG JINFAN, *Qingmo Minfa*, in ZHU YONG (a cura di), *Qingmo - Zhonghua Minguo*, in ZHANG JINFAN (a cura di), *Zhongguo Fazhi Tongshi*, IX, Beijing, 1999, pp. 200 ss.; etc.

<sup>43</sup> Si vedano, ad esempio, QU WENSHENG - SHI WEI, *Lun Woguo jindai falü fanyi de jige shiqi*, in *Shanghai fanyi* 4 (2007), pp. 58 ss.

<sup>44</sup> Si è qui tendenzialmente seguita la periodizzazione riportata in QU - SHI, *Lun Woguo*, cit., pp. 58 ss.

<sup>45</sup> Si veda ad esempio quanto precedentemente osservato circa l'influenza del diritto cinese su quello di Giappone, Corea e Vietnam.

pio si è trovata, alla stregua di altri paesi dell'area, tra cui il Giappone, soggetta al sistema imposto dalle potenze europee e dagli USA tramite i cd. Trattati ineguali che prevedevano l'extraterritorialità e nel caso della Cina dei tribunali misti/consolari che giudicavano secondo il diritto straniero<sup>46</sup>.

Lo storico del diritto Zhang Jinfan mette in luce il fatto che, con i cd. Trattati ineguali, la sovranità, l'autonomia e l'integrità territoriale della Cina siano state minate e ciò abbia aperto la strada a delle trasformazioni, precedentemente sconosciute alla Cina<sup>47</sup>; trasformazioni che vennero a determinare un distacco dalla tradizione ed un ingresso della cultura, anche giuridica, 'occidentale'. Gli studiosi danno risalto al forte impatto del capitalismo, il cui ingresso alterò la tradizionale struttura economica della Cina<sup>48</sup>, che si presentava quale economia naturale basata sull'autosufficienza<sup>49</sup>. A ciò si accompagnò il lavoro svolto dai missionari occidentali<sup>50</sup>, così come le pressioni esercitate per via diplomatica che, nei quattro trattati stipulati agli inizi del XX secolo con Gran Bretagna, Stati Uniti, Portogallo e Giappone recavano clausole in cui, tra l'altro, le riforme materia giuridica venivano poste come condizione per porre termine al trattamento diseguale. Ad es. il Trattato con la Gran Bretagna stabiliva che: "*China having expressed a strong desire to reform her judicial system and to bring it into accord with that of Western nations. Great Britain agrees to give every assistance to such reform, and she will also be prepared to relinquish her extra-territorial rights when she is satisfied that the state of the Chinese laws, the arrangement for their administration, and other considerations warrant her in so doing*"<sup>51</sup>. Se sino alle soglie del XX secolo la Cina tentò di evitare di compiere rifor-

---

<sup>46</sup> Si veda ad es. quanto in SCHIPANI, *s. v. Diritto*, cit., p. 530; ZHANG, *Zhongguo*, cit., pp. 289 ss.

<sup>47</sup> ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 289.

<sup>48</sup> Si veda quanto in ZHANG, *Qingmo*, cit., pp. 201 ss.

<sup>49</sup> Si vedano le considerazioni svolte in ZHAN, *Zhongguo*, cit., p. 332.

<sup>50</sup> ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 292. Si veda anche, al riguardo, quanto osservato da Wang Jian riportato in precedenza.

<sup>51</sup> Questo è l'art. 12 del *British Commercial Treaty* stipulato a Shanghai il 5 settembre del 1902, richiamato nella versione cinese in LIN ZHONG, *Qingmo Xiulü de Zhidao Sijiang*, in ZHU (a cura di), *Qingmo*, cit., pp. 161-162; per il riferimento al fatto che anche i trattati commerciali stipulati con Stati Uniti d'America, Giappone e Portogallo recavano simili disposizioni, ult. cit., p. 162 ovvero ancora ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 296, ZHAN, *Zhongguo*, cit., p. 334. Ancora sull'impatto dei trattati successivi alle guerre dell'oppio rispetto alle riforme delle leggi si veda ZHANG, *Qingmo*, cit., pp. 202 ss.

me troppo sostanziose e, seppur aprendosi alla cultura occidentale, mostrò, in ogni caso, una forte prudenza e una maggiore resistenza all'avvio di un programma di riforme di larga portata, agli inizi del XX secolo la Cina pose in essere un consistente programma di riforme che tra i principali obiettivi aveva quello di rendere più armoniosi i rapporti (commerciali ma non soltanto questi) tra la Cina ed i paesi stranieri, al fine di apportare anche benefici di governabilità del paese<sup>52</sup>. La stessa impostazione di Shen Jiaben circa le riforme giuridiche sarebbe coerente con questi obiettivi<sup>53</sup>.

### B. I trattati internazionali e le traduzioni

Nei trattati successivi alla prima guerra dell'oppio, si iniziò a prevedere formalmente che gli stranieri potessero imparare la lingua cinese ed i vari dialetti cinesi così come insegnare ai cinesi la propria lingua o altre lingue straniere, vendere libri in lingua straniera e acquistare libri cinesi. Si veda, ad esempio, l'art. 24 del trattato di Huangpu con la Francia e l'art. 18 del trattato di Wangxia con gli USA<sup>54</sup>. Iniziò, così, ad emergere un interesse a conoscere le lingue e la cultura straniera così come, in generale ad acquisire maggiori conoscenze circa l'occidente.

Vennero di conseguenza avviati alcuni progetti tra cui lo *Haiguo tuzhi* (海国图志)<sup>55</sup>. In quest'opera si inclusero stralci di traduzione del-

<sup>52</sup> Viene infatti richiamata la formula “务期中外通行[有裨治理]”, ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 296 a cui l'impostazione di Shen Jiaben circa le riforme da porre in essere in campo giuridico viene ad allinearsi, si veda, ult. cit., p. 297. Sul punto anche ZHAN, *Zhongguo*, cit., p. 334.

<sup>53</sup> ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 297 e ancora, nella sostanza, ZHAN, *Zhongguo*, cit., p. 334.

<sup>54</sup> L'art. 24 del *Traité d'amitié, de commerce et de navigation* concluso a Whampoa (Huangpu) il 24 settembre 1844 tra Francia e Cina prevedeva che “*Les français [...] auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usités dans l'empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue du pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français, ou acheter eux-mêmes tout sortes des livres chinois*”. L'art. 18 del *Treaty of peace, amity and commerce*, concluso tra USA e Cina a Wanghia (Wangxia) il 3 luglio 1844 prevedeva che “*It shall be lawful for the officers or citizens of the United States to employ scholars and people of any part of China, without distinction of persons, to teach any of the languages of the Empire, and to assist in literary labors; and the persons so employed shall not for that cause be subject to any injury on the part either of the government or of individuals; and it shall, in the like manner, be lawful for citizens of the United States to purchase all manner of books in China*”.

<sup>55</sup> SVARVERUD, *International Law*, cit., 72.

la versione inglese (*Law of Nations*) de *Le Droit des Gens* di Emmerich de Vattel<sup>56</sup>. Sebbene l'*Haiguo tuzhi* può aver suscitato un certo interesse tra gli intellettuali delle zone costiere e della capitale<sup>57</sup>, la traduzione dell'opera di Vattel non è stata svolta in modo sistematico: sono state tradotte soltanto delle parti ed è stata messa in luce l'esistenza di due traduzioni della stessa all'interno dell'*Haiguo tuzhi* di cui una svolta da Yuan Dehui e l'altra dal missionario Peter Parker che non sembrava in realtà destinata alla pubblicazione, quanto piuttosto a fornire un primo supporto a Yuan Dehui<sup>58</sup>. Queste traduzioni parziali dell'opera di Vattel non ebbero grossa influenza sul periodo successivo alla loro pubblicazione avvenuta nel 1847<sup>59</sup>; tuttavia, l'*Haiguo tuzhi* è stato ritenuto importante quale primo tentativo sistematico di diffondere informazioni circa l'occidente e le relative tecnologie militari nella convinzione che l'impero cinese avesse dovuto soltanto acquisire conoscenze e capacità pratiche al fine di riuscire a superare la minaccia straniera<sup>60</sup>.

Per quanto riguarda il lessico giuridico, seppure questa opera può aver contribuito alla diffusione di alcuni neologismi nati nelle zone in cui vi erano contatti con gli stranieri<sup>61</sup>, come ad esempio la parola *gongsi* (公司) che originariamente era volta a designare la *United East India Company*<sup>62</sup> e che nel cinese attualmente impiegato è volta a designare la "società di capitali"<sup>63</sup>, si era ancora molto distanti dalla creazione di un apparato terminologico completo in grado di esprimere nozioni e schemi giuridici del diritto 'occidentale'. Non era, infatti, stato ancora creato neanche un apparato terminologico per l'area del diritto che geo-politicamente poteva interessare di più in quegli anni alla Cina, il diritto internazionale.

<sup>56</sup> Si veda ad esempio SVARVERUD, *International Law*, cit., p. 77; sull'opera, in generale, si veda MASINI, *The Formation*, cit., pp. 21 ss.

<sup>57</sup> Si veda MASINI, *The Formation*, cit., p. 30.

<sup>58</sup> Si veda SVARVERUD, *International Law*, cit., p. 78.

<sup>59</sup> Sottolinea, ad esempio, ancora Svarverud che quando Martin all'inizio degli anni '60 intendeva tradurre l'intera opera di Vattel, non compì alcun riferimento a queste precedenti traduzioni svolte da Yuan e Parker, cfr. SVARVERUD, *International Law*, cit., p. 79.

<sup>60</sup> Sulla sua diffusione in Giappone, si veda MASINI, *The Formation*, cit., p. 27.

<sup>61</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 27.

<sup>62</sup> MASINI, *The Formation*, cit., pp. 28-29.

<sup>63</sup> Si veda ad esempio, appunto, la *Zhonghua Renmin Gongheguo Gongsifa* (中华人民共和国公司法), ossia la *Legge sulle società di capitali della RPC*.

Al termine della propria analisi delle traduzioni di Vattel<sup>64</sup>, Svarverud spiega che l'accesso degli intellettuali cinesi ad uno strumento di interpretazione del diritto internazionale in ambiente cinese venne offerto soltanto con la traduzione di Martin<sup>65</sup>, in una fase successiva.

Se tuttavia in questo primo ventennio la situazione non richiese ancora un forte interessamento diretto da parte del governo Qing, dopo i trattati stipulati nel 1858 con Regno Unito e Francia, la necessità per la Cina di conoscere il diritto, quantomeno quello internazionale, così come alcuni aspetti della cultura di matrice 'occidentale' si rese più impellente<sup>66</sup>. Sul piano linguistico, va evidenziato come nell'art. 50 del Trattato di Tianjin del 1858 si sancì la prevalenza della lingua inglese sulla cinese nelle comunicazioni diplomatiche o consolari<sup>67</sup>. Venne così ad aprirsi una nuova fase.

### C. Traduzioni di diritto internazionale e dei Codici francesi

Nei primissimi anni '60 viene istituito il 总理各国事务衙门 (*Zongli Geguo Shiwu Yamen* – d'ora in avanti *Zongli Yamen*), con le funzioni di ministero degli affari esteri<sup>68</sup> e nell'estate del 1862 viene istituito a Pechino il 同文馆 (*Tongwenguan*), quale prima scuola di lingua gestita dal governo in Cina volta a formare giovani alla traduzione<sup>69</sup>. Già dai propositi degli ideatori appare in modo piuttosto inequivoco che il *Tongwenguan* avrebbe dovuto fornire supporto linguistico necessario allo *Zongli Yamen* per poter svolgere adeguatamente le proprie funzioni<sup>70</sup>.

<sup>64</sup> Si veda l'analisi svolta in SVARVERUD, *International Law*, cit., pp. 75 ss.

<sup>65</sup> SVARVERUD, *International Law*, cit., p. 87.

<sup>66</sup> Si veda, ancora, WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 138-139.

<sup>67</sup> L'art. 50 del *Treaty of peace, friendship, commerce and navigation between Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland and the Emperor of China*, stipulato a Tientsin (Tianjin) il 26 giugno 1858, prevedeva che "All official communications addressed by the Diplomatic and Consular Agents of Her Majesty the Queen to the Chinese authorities, shall, henceforth, be written in English. They will for the present be accompanied by a Chinese version, but it is understood that, in the event of there being any difference of meaning between the English and Chinese text, the English Government will hold the sense as expressed in the English text to be the correct sense. This provision is to apply to the Treaty now negotiated, the Chinese text of which has been carefully corrected by the English original".

<sup>68</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 41.

<sup>69</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 140.

<sup>70</sup> Si veda ad esempio quanto riportato in MASINI, *The Formation*, cit., pp. 41-44 ed in WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 139-141.

Come chiarisce, infatti, Masini, il *Tongwenguan* venne ad essere prevalentemente responsabile per la traduzione di lavori occidentali su argomenti sino ad allora sconosciuti alla Cina, lavorando in stretto legame con lo *Zongli Yamen* che gli affidava il compito di ottenere più informazioni circa i sistemi politici e giuridici occidentali: uno dei primi testi ad essere pubblicati per conto dello *Zongli Yamen* fu il libro di Henry Wheaton *Elements of International Law*<sup>71</sup>. Il missionario protestante americano A.W.P. Martin venne in un primo momento incaricato dell'insegnamento della lingua inglese, poco oltre iniziò ad insegnare anche diritto internazionale<sup>72</sup> (il corso di diritto internazionale era contemplato, ancora nei primi anni '70 del XIX secolo, in entrambi i programmi offerti dal *Tongwenguan*)<sup>73</sup> e, successivamente, divenne direttore della scuola<sup>74</sup>. Martin che, vale la pena precisare, non si era formato in studi giuridici<sup>75</sup>, guidò la traduzione del testo *Elements of International Law* di Wheaton che venne pubblicato nel 1864<sup>76</sup> con il titolo di *Wangu Gongfa* (万国公法).

La traduzione degli *Elements of International Law* di H. Wheaton può considerarsi come il primo testo con cui il diritto internazionale sia stato presentato alla Cina in modo sistematico e, come puntualmente colto da Schipani, indicava il diritto romano come la base del diritto internazionale e più in generale come l'origine di tutti i diritti positivi<sup>77</sup>. A questo ha fatto poi seguito una serie di pubblicazioni in materia di diritto internazionale e pubblico svolte sotto la guida o la partecipazione diretta o meno del missionario Martin<sup>78</sup>. Il *Tongwenguan* pubblicò molti materiali aventi ad oggetto prevalentemente il diritto internazionale; accanto a questi, il Codice penale di Singapore ed i "Codici francesi"<sup>79</sup>.

<sup>71</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 46.

<sup>72</sup> HE QINHUA, *Zhongguo*, III, Beijing, 2006, p. 47.

<sup>73</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 146-147.

<sup>74</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 44.

<sup>75</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 144.

<sup>76</sup> Cfr. ad es. Cfr. ad es. WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., pp. 149 ss.

<sup>77</sup> SCHIPANI, s. v. *Diritto*, cit., 530; v. ad es. H. WHEATON, *Elements of International Law*, Philadelphia 1836, pp. 21 ss.

<sup>78</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 151.

<sup>79</sup> Un elenco delle pubblicazioni del *Tongwenguan* in materia di diritto è contenuto in WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 148. Circa il Codice penale di Singapore non è chiaro se la pubblicazione dello stesso sia poi avvenuta (loc. ult. cit., nt. 12); circa la traduzione dei "Codici francesi" si veda oltre.



La traduzione di Martin venne ripubblicata anche in Giappone già nel 1865, poco prima della restaurazione Meiji (1868) ed influenzò, nell'ambito delle materie ivi trattate, la creazione di alcuni neologismi nel moderno lessico giuridico giapponese<sup>80</sup>.

Un'opera di più ampio respiro, che richiese lo sforzo di traduzione di termini relativi non soltanto alla sfera del diritto pubblico ed internazionale, fu la già menzionata traduzione dei *Codici francesi* (法国律例, *Faguo Lüli*). Questa venne svolta sempre nell'ambito del *Tongwenguan* e pubblicata nel 1880<sup>81</sup>, sotto la guida di Anatole Adrien Billequin che fu altresì autore di un dizionario francese-cinese<sup>82</sup>. In ogni caso, la traduzione dei codici francesi svolta da Billequin rappresenta la prima traduzione di codici 'occidentali'<sup>83</sup> e viene altresì chiaramente rappresentata la separazione tra diritto civile e penale, secondo una prospettiva che può definirsi come del 诸法分立 (*zhufu fenli*), rappresentata dal diritto a tradizione romanistica<sup>84</sup>, mentre, come si è avuto occasione di notare nelle pagine precedenti, il diritto tradizionale cinese non la contemplava, parlandosi al riguardo di un prospettiva 诸法合体 (*zhufu beti*).

La traduzione dei Codici francesi guidata da Billequin veicolò termini e contenuti che sino a quel momento erano praticamente sconosciuti in Cina<sup>85</sup>: per quanto riguarda la terminologia adottò termini quali 动资 (*dongzi*) e 定资 (*dingzi*) per indicare rispettivamente i beni mobili ed immobili; 操持物主之权 (*caochi wuzhu zhi quan*) per il diritto di proprietà; 借益之事 (*jiyei zhi shi*) per gli *iura in re aliena*<sup>86</sup>.

Billequin, quanto a formazione, a sua volta, non era un giurista bensì un chimico<sup>87</sup>. È stato puntualizzato che, sebbene sia provato anche dal suo *Dizionario* che Billequin conoscesse la lingua cinese, questi non pos-

<sup>80</sup> MASINI, *The Formation*, cit., p. 47; WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 236.

<sup>81</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 193.

<sup>82</sup> Si veda ad es. WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 159.

<sup>83</sup> WANG, *Goutong Liangge Shijie*, cit., p. 188; WAN QIZHOU-LAI LIXIAN-JIANG WEI, "Faguo lüli. Minlü" *yu jindai xifang minfa ji qi shuyu de shuru*, in *Huizhou Xueyuan xuebao (shehui kexue ban)* 35 (2015), pp. 20 ss.

<sup>84</sup> Circa questo accostamento si veda ZHANG, *Zhongguo*, cit., p. 315.

<sup>85</sup> Si veda ad esempio quanto sintetizzato in WAN-LAI-JIANG, "Faguo lüli. Minlü", cit., pp. 21 ss.

<sup>86</sup> Si veda ad esempio quanto in WAN-LAI-JIANG, "Faguo lüli. Minlü", cit., p. 23.

<sup>87</sup> Si veda, ad esempio, MASINI, *The Formation*, cit., p. 44; LI GUILIAN, "Faguo min-fadian" *de san ge zhongwen yiben*, in *Bijiaofa yanjiu* 1 (1993), in particolare quanto sottolineato in pagina 88 che sarà a breve richiamato nel testo.

sedeava un livello linguistico elevatissimo e non aveva nessuna specifica formazione giuridica, così come il suo assistente che redasse per iscritto la traduzione sotto dettatura, Wan Pingshi<sup>88</sup>. Il risultato della prima traduzione in cinese dei Codici francesi non poteva, con queste premesse, essere del tutto soddisfacente<sup>89</sup>.

Lo stesso Liang Qichao nel 1896 notò che la maggior parte di testi giuridici non era stata tradotta da giuristi, con conseguenze negative sull'esatta trasposizione in cinese dei significati originari<sup>90</sup>. D'altronde, nonostante il capitalismo avesse iniziato a mostrarsi, la società cinese era ancora in una fase pre-capitalistica, quindi vi era una oggettiva difficoltà a riuscire a comprendere adeguatamente i principi e gli istituti del *Code civil*<sup>91</sup>.

Il rapporto tra *Code Napoléon* e società borghese è stato evidenziato anche per la successiva traduzione del codice civile francese<sup>92</sup>, svolta circa un trentennio dopo nell'ambito del *Falüguan*<sup>93</sup> – questa volta da parte di giuristi – intitolata *Falanxi minfa zhengwen (Faguo minfa zhengwen)*<sup>94</sup>. Essa, nella sostanza, rispecchia un mutamento avvenuto nella società cinese in quel lasso di tempo<sup>95</sup>. Tale mutamento ha spinto la Cina a superare l'esclusiva attenzione verso le scienze naturali occidentali<sup>96</sup> ed il diritto internazionale, impiegato nella formazione dei funzionari dello *Zongli Yamen*<sup>97</sup>, determinando la creazione di scuole di diritto, di riviste giuridiche e di organi di ricerca in materia giuridica, all'interno di un programma di riforme della società cinese<sup>98</sup>.

<sup>88</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., p. 86.

<sup>89</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., p. 88.

<sup>90</sup> Si vedano la citazione di Liang Qichao ed i relativi commenti riportati in LI, "Faguo minfadian", cit., pp. 90 e 94 ed in WAN-LAI-JIANG, "Faguo lüli. Minlü", cit., p. 24.

<sup>91</sup> WAN-LAI-JIANG, "Faguo lüli. Minlü", cit., p. 24.

<sup>92</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., pp. 86 ss.

<sup>93</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., pp. 88-89.

<sup>94</sup> Si noti come ancora neanche i termini per tradurre "Francia" o "francese" fossero stati stabilmente identificati, circa il fatto che sulla copertina recava la prima mentre nell'indice la seconda traduzione, LI, "Faguo minfadian", cit., p. 88, nt. 11.

<sup>95</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., p. 98.

<sup>96</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., p. 96.

<sup>97</sup> QU-SHI, *Lun woguo*, cit. pp. 59 -60.

<sup>98</sup> LI, "Faguo minfadian", cit., p. 97 che la qualifica come "differenza tra cielo e terra" (天壤之别 *tianrang zhi bie*).